

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5
FIRENZE SUD**

Via delle Porte Nuove n.18 50144, Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 128

Firenze, XX/10/2024

OGGETTO: Disposizioni per lo svolgimento della caccia alla volpe per la stagione venatoria 2024-25 all'interno delle zone di rispetto venatorio.

VISTA la L.R. n.3 del 1994 Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n.157;

VISTO il D.P.G.R 36/R/2022 “Regolamento di Attuazione della legge regionale 12 gennaio 1993 n.3”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 903 del 29/07/2024 “Calendario venatorio regionale 2024 - 2025”.

DELIBERA

1. di attuare il prelievo venatorio della specie volpe all'interno delle zone di rispetto venatorio in attuazione dell'art. 17 bis della L. R. 3/94, il quale prevede che nelle zone di rispetto venatorio l'ATC possa autorizzare la caccia alla volpe e sulla base di quanto disposto dal punto 1.11 del Calendario venatorio 2024-2025 definendone con il presente atto le modalità;
2. di ammettere all'esercizio della caccia alla volpe nelle zone di rispetto tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C. che esercitano il prelievo esclusivamente coordinati dal Presidente della ZRV o suo delegato;
3. di attuare il prelievo della volpe nelle ZRV utilizzando il sistema di prenotazione dell'ATC con le seguenti modalità:
 - a. il prelievo è organizzato dal Presidente della ZRV avvalendosi, se ritenuto necessario, anche di personale da esso delegato;
 - b. il Presidente della ZRV o il personale da esso delegato può esercitare la caccia alla volpe richiedendo l'autorizzazione per effettuare l'uscita di caccia tramite il sistema Zerobyte prima dell'inizio dell'attività stessa;
 - c. il rilascio del N. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte equivale all'autorizzazione ad effettuare l'uscita di caccia;
 - d. al termine dell'azione di caccia e comunque entro massimo 1 ora dal termine dell'azione di caccia stessa, il Presidente della ZRV o il personale da esso delegato è tenuto a chiudere l'uscita tramite il sistema Zerobyte;
 - e. a ciascun Presidente di ZRV l'ATC consegna un'apposita scheda di partecipazione sulla quale riportare:
 - la data dell'intervento;
 - il codice di prenotazione rilasciato dal sistema;
 - i cacciatori partecipanti;
 - gli eventuali abbattimenti.
 - f. prima dell'inizio dell'attività i cacciatori che esercitano il prelievo all'interno ZRV vengono registrati sull'apposita scheda di partecipazione (Allegato n.1) in possesso del Presidente della ZRV o suo delegato;
 - g. al termine dell'attività di prelievo, il presidente della ZRV o il suo delegato, è tenuto a riportare nella parte apposita della scheda di partecipazione il numero degli eventuali capi abbattuti;
 - h. il prelievo può essere eseguito esclusivamente da appostamento o con l'uso del cane con la partecipazione di max 15 cacciatori e l'utilizzo max di 3 cani;
 - i. l'eventuale personale di vigilanza non risulta compreso nel numero dei partecipanti di cui al comma 3 lett. f del presente provvedimento.

4. di consentire il prelievo della volpe nelle zone di rispetto venatorio è attuabile tutti i giorni, nei periodi fissati e negli orari specificatamente fissati dal Calendario venatorio 2024-2025.
5. di disporre che il prelievo è eseguito nel rispetto del quantitativo di capi prelevabili giornalmente da ciascun cacciatore secondo quanto disposto dal Calendario venatorio 2024-2025.
6. di disporre che il Presidente della ZRV conserva le schede di partecipazione riconsegnandole all'ATC al termine della stagione venatoria.
7. In caso di mancato funzionamento del sistema Zerobyte dell'ATC di autorizzazione a causa di difficoltà non imputabili al singolo Presidente di ZRV o suo delegato, questo provvede alla compilazione in ogni sua parte della scheda di partecipazione rimandando l'annotazione dei dati forniti dal sistema di autorizzazione al momento della riattivazione del sistema.
8. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente, per chi viola le disposizioni della presente deliberazione, l'ATC n.5 Firenze Sud si riserva di applicare sanzioni che prevedono la sospensione dell'attività di prelievo da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 3 mesi da scontarsi nell'ambito dei periodi di prelievo individuati dal calendario venatorio.

La delibera è immediatamente eseguibile.

F.to in originale

Il Presidente
Mauro Dainelli

Il Segretario
Chiara Gensini